

	<p align="center">COMUNE DI VIETRI SUL MARE <i>Comune di antica tradizione ceramica</i> Provincia di Salerno</p>	<p align="center">Numero 44</p>	<p align="center">Data 02/09/2014</p>	<p align="center">Prot.</p>
---	--	--	--	------------------------------------

Originale

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AI SENSI DELL'ART.3, C.55, L.244/07.ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici.-

Il Giorno due.-

del mese di Settembre.-

alle ore 18.45.-

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.-

Presiede la seduta il Sig. CIVALE Marcello in qualità di Presidente.

Risultano presenti ed assenti alla discussione del presente argomento i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BENINCASA Francesco	Sindaco	SI
INFANTE Angela	Consigliere	SI
SCANNAPIECO Antonella	Consigliere_Ass	SI
DE SIMONE Giovanni	Consigliere_Ass	SI
RAIMONDI Antonietta	Vice Sindaco	SI
PAGANO Mario	Consigliere_Ass	SI
ALFANO Vincenzo	Consigliere	SI
AVALLONE Luigi	Consigliere	SI
CIVALE Marcello	Consigliere	SI
BORRELLI Antonio	Consigliere	SI
RAIMONDI Annalaura	Consigliere	SI
GRANOZI Massimiliano	Consigliere	SI
SERRETIELLO Alessio	Consigliere	NO


Totale presenti: 12 /	Totale assenti: 1
-----------------------	-------------------

Partecipa il Segretario Generale dr. PISANO Lucio.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Omissis



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Relatore: il Sindaco avv. Francesco Benincasa

Responsabile del settore proponente: avv. Antonio Barbuti di concerto con i Responsabili di Settore.

OGGETTO: Approvazione programma per l'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'art.3, c.55, della Legge n. 244/07. Anno 2014

- Premesso che l'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;
- Considerato che l'art. 46 comma 2 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito in legge 133/2008 ha sostituito l'art. 3, comma, 55, della legge 24/12/2007, n. 244 stabilendo che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
- Considerato che la possibilità di conferire incarichi professionali è attualmente concessa dall'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- Dato atto che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

- Ribadito che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
- Visto il successivo c. 6 bis dello stesso art. 7 che detta:
«Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione »;
- Preso atto che quanto previsto dal citato comma 6 bis dell'art.7 del D.Lgs.n.165/2001 implica che la procedura di selezione degli incarichi professionali deve essere resa pubblica, possibilmente mediante avviso pubblico o bando, e devono inoltre essere resi pubblici, prima della selezione, quali sono i criteri che verranno utilizzati per la scelta delle persone.
- Chiarito che il conferimento di incarichi di cui all'oggetto possa avvenire nei seguenti casi:
 - a) per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio: in tal caso si vuole intendere che la prestazione d'opera richiesta al soggetto incaricando non rientra tra quelle previste nelle mansioni tipiche del personale dipendente di un ente locale, e non, come talvolta erroneamente viene interpretato, a seguito di «carenze di organico» nel personale;
 - b) per obiettivi specifici ed ordinati: si intende quello che l'art. 61, D.Lgs. n. 276/ 2003 (decreto attuativo della «cosiddetta» legge Biagi) intende per progetto, ovvero «... progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa». L'obiettivo (o progetto che sia) deve essere dettagliato, sia per la sua durata che per il complesso di attività necessarie al suo svolgimento sia soprattutto per il risultato che l'obiettivo si prefigge, risultato che deve essere valutato e misurato adeguatamente, e pertanto non vago;
 - c) prestazione di natura temporanea: le attività legate al progetto devono avere un inizio e una fine e quindi non prolungarsi a lungo nel tempo (esempio: è piuttosto difficile qualificare come progetto una serie di attività che si rinnovano di anno in anno, come ad esempio i finanziamenti comunitari o regionali; al di là del *nomen iuris*, il fatto che essi vengano denominati progetti dall'ente erogatore non significa che nella dottrina giuslavoristica siano considerati tali, sarebbe più ovvio in tal caso che il comune istituisca un ufficio ad hoc per tale gestione con l'impiego di lavoratori subordinati.).
- Dato atto che il conferimento di incarichi per eventuali esigenze professionali specialistiche deve ricondursi a tipologie configurabili come studi, ricerche e consulenze, così come deliberate dalla Corte dei conti, sezioni riunite del 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05.
- Che in particolare tale deliberazione della Corte dei Conti definisce:
 - a) incarichi di studio: essi possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca: essi presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione, fermo restando che il prodotto consiste comunque in uno scritto nel quale sono illustrati gli esiti della ricerca;

- c) incarichi di consulenza: essi consistono in richieste di pareri ad esperti. La consulenza si risolve quindi nell'esame di una questione, che l'incaricato può certamente svolgere in totale autonomia, senza alcun contatto o coordinamento con il committente, ed ha un prodotto unico e determinato (il parere) che esaurisce la prestazione, ricondotta, dunque, all'espletamento di una sola attività (per quanto complessa e di elevata professionalità) circoscritta nel tempo e nei modi della sua attuazione.
- Visto il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) che stabilisce: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267».
 - Visto che come ulteriore forma di pubblicità e trasparenza, il c. 18 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 ha imposto che: «I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante».
 - Che pertanto difatti subordina l'efficacia del contratto anche alla sua pubblicazione sul sito web dell'ente, dopo l'avvenuta esecutività dell'atto di adozione, dal che si desume che il soggetto incaricato potrà svolgere la sua attività lavorativa solo dopo tale momento. Come controllo successivo all'esecutività dell'incarico, l'art. 1, c. 173 della legge n. 266/2005 ha disposto che gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione.
 - Considerato che i compensi spettanti agli incarichi professionali seguono un trattamento fiscale e previdenziale differente a seconda della situazione personale della singola persona incaricata;
 - Che in particolare:
 - a) i professionisti titolari di partita Iva, dovranno emettere fattura, con assoggettamento del compenso all'Iva e rivalsa previdenziale. Se la persona è iscritta alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, c. 26 della legge n. 335/1995, si applica una rivalsa previdenziale del 4% sul compenso lordo, tale rivalsa a sua volta concorre a formare l'imponibile Iva ed anche su di essa si applica la ritenuta d'acconto del 20% ai fini dell'imposta sui redditi. Se la persona è iscritta ad una propria cassa pensionistica (es.: Inarcassa, Inpgi etc.) la percentuale di rivalsa, calcolata sempre sul compenso lordo, può variare dal 2% al 4% a seconda delle disposizioni della singola cassa, essa concorre a formare l'imponibile Iva, ma va esclusa dall'imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto;
 - b) i soggetti non titolari di partita Iva, il cui incarico si classifica come collaborazione coordinata e continuativa, emetteranno una nota fuori campo Iva ex artt. 1 e 5, D.P.R. n. 633/1972, e saranno soggetti ad Irpef come redditi assimilati a lavoro dipendente, ex art. 50, lett. c bis, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) seguendo il calcolo degli scaglioni di imposta e delle eventuali detrazioni spettanti. I compensi lordi di tali collaboratori devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale Inps (art. 2, c. 26, legge n. 335/1995) le cui aliquote, per l'anno 2010, sono fissate al 26,72% per chi non è iscritto ad altra forma pensionistica e al 17% per chi è iscritto ad altra forma pensionistica o è pensionato. Il contributo previdenziale si calcola sul compenso lordo e si ripartisce in un terzo a carico del collaboratore e nei due terzi a carico del committente. Le co.co.co., inoltre, sono assoggettate anche a contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(contributo Inail), la cui percentuale, sempre calcolata sul compenso lordo varia a seconda del tipo di lavoro svolto e della relativa polizza assicurativa, tenendo conto dei minimali e massimali annui, e si ripartisce, come per il contributo previdenziale, in un terzo a carico del collaboratore e nei due terzi a carico del committente. Sia il contributo alla Gestione separata Inps che all'Inail a carico del collaboratore non concorrono a formare l'imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto ai fini dell'imposta sui redditi;

- c) i collaboratori occasionali, non titolari di partita Iva, emetteranno una nota fuori campo Iva ex artt. 1 e 5, D.P.R. n. 633/1972, saranno assoggettati a ritenuta d'acconto Irpef del 20% e, ove il collaboratore abbia superato, nello stesso periodo d'imposta, l'importo di euro 5.000,00 complessivo e quindi indipendentemente dai vari committenti, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata Inps, in analogia alle collaborazioni coordinate e continuative, e il compenso lordo si calcola sul compenso eccedente i 5.000 euro, sulla base delle stesse aliquote e con le stesse modalità sopra descritte per i co.co.co. Nel caso dei collaboratori occasionali, la ritenuta d'acconto si calcola sull'intero compenso lordo, senza diminuirlo del contributo previdenziale.
- Visto l'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 che ha disposto che a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 seguendo il criterio della competenza e non della cassa;
 - Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezioni riunite n.7 del 7/2/2011 in merito all'applicazione dei tagli alle spese in oggetto apportate dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
 - Atteso che i programmi e progetti di questa Amministrazione sono indicati nella Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 allegata al Bilancio di previsione annuale 2014;
 - Considerato che, tenuto conto dei programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2014 si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori ed in particolare dal fatto che trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze e dall'impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente;
 - Dato atto che per il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze è stato approvato apposito Regolamento in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 20/01/2009 da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.267/2000, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2001 e s.m.i.;
 - Tenuto conto che dai programmi che l'amministrazione intende realizzare, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano Esecutivo di Gestione 2014, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori: a) trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze; b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente;

- Ribadito che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- Visto l'allegato elenco riportante gli incarichi teoricamente affidabili rientranti nel limite della suddetta spesa;
- Visto l'art. 10 comma 4-quater della Legge di conversione n. 64 del 6 Giugno 2014 del D.L. n.35/2014 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2014 al 30 settembre 2014;

PROPONE

1. di approvare il programma per l'affidamento di incarichi esterni , ai sensi dell'art.3, comma 55, L. 244/07, contenuto nell'allegata scheda (allegato 1) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante l'indicazione degli incarichi di studio, ricerca o consulenze in riferimento ai diversi programmi/progetti di cui alla Relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione 2013, che si tradurranno in obiettivi di gestione;
2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 20/1/2001 e s.m.i. che ha , tra l'altro, definito, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità;
3. di stabilire che la spesa annua massima relativa al conferimento di incarichi esterni de quo non può essere superiore all'1% delle spese correnti e comunque non superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 seguendo il criterio della competenza e non della cassa;
4. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti ed in premessa espressamente richiamati, non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n.163/2006) né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
5. di trasmettere copia del presente atto agli assessori interessati ed ai Responsabili di Settore dell'ente;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta agli atti. Ritiene utile però che prima che siano conferiti gli incarichi proposti dai Responsabili di Settore in questa delibera, la Giunta possa adottare una direttiva al fine di precisare ulteriormente, di concerto con il Responsabile proponente, l'ambito dell'incarico. Pertanto nel corso del 2014 sarà necessario, anche per avere un maggiore controllo e possibilità di incidere in fase antecedente alla predisposizione degli atti, una direttiva contenuta nella delibera da parte dell'organo esecutivo.

Il consigliere comunale Antonio Borrelli evidenzia però che tutto debba avvenire senza ingerire nella gestione che la normativa ha assegnato chiaramente ai dirigenti. Pertanto la direttiva dovrà

consistere in una sorta di autorizzazione al dirigente ad individuare, con le modalità previste dalla normativa, professionalità esterne in carenza di analoghi profili professionali interni.

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. b) che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- i pareri favorevoli , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 , formalmente acquisiti agli atti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Con votazione dal seguente esito avvenuta per alzata di mano e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 12
- Voti favorevoli n.: 9
- Voti contrari n.: 0
- Astenuti n. 3 (consiglieri comunali Antonio Borrelli, Annalaura Raimondi e Massimiliano Granozi)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, in virtù dell'urgenza, con votazione dal seguente esito avvenuta per alzata di mano e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 12
- Voti favorevoli n.: 9
- Voti contrari n.: 0
- Astenuti n. 3 (consiglieri comunali Antonio Borrelli, Annalaura Raimondi e Massimiliano Granozi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

1. SETTORE DI ATTIVITA' TECNICO URBANISTICA

Responsabile arch. Domenico Olindo Manzione

Attività di consulenza per l'ambiente al fine di avere un supporto di tecnici qualificati:

- nelle emergenze relative a pericoli di frane o smottamenti in cui le mancate cure agronomiche o forestali possono essere concausa, anche nella prevenzione;
- nella gestione delle emergenze relative ad essenze pubbliche o private in precarie condizioni statiche;
- nella gestione dei processi pubblici e privati derivanti da richieste relative al verde o verifica di interventi di mitigazione con verde presentati con DIA o richiesta a costruire;
- per la verifica della rispondenza agronomica e fitopatologia delle forniture effettuate previa richiesta del RUP.

Attività di consulenza per analizzare, nell'ambito della programmazione, le normative esistenti e verificare la possibilità di fondi e contributi sia regionali che europei;

Attività di consulenza giuridico – amministrativa e economico-finanziaria in materia compartecipazione pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico (projet financing, ecc.)

Attività di consulenza in materia di demanio

2. SETTORE DI ATTIVITA' TECNICO MANUTENTIVO

Responsabile arch. Katia Mascolini

Attività di frazionamento ed accatastamento immobili comunali

3. SETTORE DI ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE


Responsabile avv. Antonio Barbuti

Attività di sistemazione archivi correnti e archivio storico

4. SETTORE PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO

Responsabile rag. Maria Ferrara

Attività pratiche di natura previdenziale e pensionistiche.






Pareri su Proposte:


Comune di Vietri sul Mare

Proposta Nr. 45

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
ESTERNI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AI SENSI DELL'ART.3, C.55,
L.244/07.ANNO 2014**


Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE) Parere Favorevole	28/08/2014 AVV. ANTONIO BARBUTI	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILITA - ECONOMATO Parere Favorevole	28/08/2014 RAG. MARIA FERRARA	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGRETERIA GENERALE		<input type="checkbox"/>
COLLEGIO REVISORI		<input type="checkbox"/>






Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Sig. CIVALE Marcello



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. PISANO Lucio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Vietri sul Mare, 08/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. PISANO Lucio



IL MESSO COMUNALE
ESPOSITO ANNA MARIA



CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa:

- è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134, ultimo comma del D.Lgs. n.267/00
- è divenuta **ESECUTIVA** alla scadenza del decimo giorno di pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'art.134 del D.Lgs. n.267/00.-

Vietri sul Mare, 02/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. PISANO Lucio

